



COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA
E ALL’INGEGNERIA E COMPLEMENTARI
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 5 OTTOBRE 2012

I N D I C E

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E A QUESTI COMPLEMENTARI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione
- Art. 2 Presupposti per l’affidamento dei servizi di progettazione all’esterno dell’Amm.ne
- Art. 3 Prestazioni oggetto di regolamentazione ed esclusioni
- Art. 4 Elenco degli operatori economici
- Art. 5 Registro degli incarichi
- Art. 6 Istanze di iscrizione/aggiornamento
- Art. 7 Determinazione dei compensi da porre a base di gara
- Art. 8 Modalità di affidamento dei servizi (per importi inferiori e superiori a 40.000 euro)
- Art. 9 Commissioni esaminatrici e aggiudicatrici
- Art. 10 Cauzione contrattuale
- Art. 11 Garanzie per responsabilità progettuale
- Art. 12 Convenzioni e lettere d’incarico
- Art. 13 Validità elenco
- Art. 14 Cancellazione dall'elenco
- Art. 15 Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E COMPLEMENTARI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con il presente Regolamento si disciplinano le procedure che, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 90, 91 e 57, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori-Servizi e Forniture) e art. 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 dovranno essere rispettate dai competenti Uffici del Comune di Calangianus, nell’affidamento di incarichi professionali il cui corrispettivo stimato (ai sensi del successivo art. 7) risulti inferiore all’importo di 100.000 euro (IVA e oneri contributivi esclusi) e che siano propedeutici alla progettazione ed esecuzione di Lavori ed Opere Pubbliche.
2. L’affidamento a soggetti esterni all’amministrazione potrà avvenire, nei limiti indicati dal presente Regolamento, con procedure semplificate, nel rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e pubblicità.

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ALL’ESTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Quando sussistono le seguenti condizioni previste dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.:
 - a) carenza di organico di personale tecnico;
 - b) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori da svolgere;
 - c) difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
 - d) nel caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
 - e) necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze.è possibile ricorrere all’affidamento esterno dei servizi di cui al successivo art. 3 ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettere d) e) f) f-bis) g) ed h) del Codice medesimo e precisamente:
 - lett. d): liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815 e succ. mod;
 - lett. e): società di professionisti;
 - lett. f): società di ingegneria;
 - lett. f-bis): soggetto prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - lett. g): raggruppamenti temporanei (**R.T.P.**) costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti d) e) ed f);
 - lett. h): consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e

architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36.

2. La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni come richiamata al comma 1 dovrà essere certificata dal Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 10 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 207/2010).
3. La certificazione del R.U.P. dovrà essere vistata dal Dirigente/Funziario Apicale competente per materia (solo nel caso in cui tali figure non coincidano) a cui compete altresì l'adozione della determina di autorizzazione a contrattare.

ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE ED ESCLUSIONI

1. I servizi oggetto di affidamento, alle condizioni di cui al precedente art. 2, sono quelli previsti dal combinato disposto dell'art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell'art. 252 del Regolamento Generale dei LL.PP. (Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010) e precisamente:

A) PRESTAZIONI PRINCIPALI

- a) Prestazioni relative alla progettazione PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA;
- b) DIREZIONE DEI LAVORI;
- c) INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP (vedi D.M. Ministero Giustizia 4 aprile 2001);
- d) INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE COMPETENTE ALLA FORMAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI;
- e) INCARICHI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO e FUNZIONALE (questi solo se non sussiste la possibilità di affidarli a dipendenti del Comune o di altre amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

B) PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALI ED ACCESSORIE

I servizi tecnici sono codificati secondo la seguente numerazione:

1. studi di fattibilità, studi economici e finanziari; studi di pericolosità, esposizione e rischio; ricerche storiche su eventi e su calamità;
2. studi d'impatto ambientale, valutazioni d'incidenza, studi paesaggistici, etc.
3. rilievi topografici; verifiche ed indagini catastali, procedure espropriative; stati di consistenza, stime e perizie; accatastamenti e frazionamenti
4. rilievi di manufatti e/o opere d'arte, elaborati grafici, plastici e modelli, rendering, editing;
5. studi ed indagini geologiche e idrogeologiche;
6. studi ed indagini geotecniche;
7. studi ed indagini idrauliche;

8. studi, ricerche, monitoraggi e diagnostica sui manufatti;
9. opere e costruzioni edili;
10. interventi di restauro di manufatti ed edifici sottoposti a tutela;
11. opere stradali, sicurezza e illuminazione stradale;
12. opere geotecniche e consolidamento terreni, versanti e pareti in roccia;
13. opere strutturali, calcoli e verifiche;
14. opere idrauliche, irrigue e fognarie;
15. impianti di pubblica illuminazione;
16. opere portuali;
17. opere di bonifica e protezione ambientale;
18. impianti di potabilizzazione e depurazione;
19. impianti idraulici;
20. impianti elettrici e fotovoltaici;
21. impianti termici e di condizionamento, calcoli energetici;
22. impianti e reti di telecomunicazioni e trasmissione dati;
23. coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione)
24. assistenza alla direzione dei lavori e contabilità;
25. assistenza al r.u.p.;
26. validazione dei progetti, verifiche; altri servizi di ingegneria ed architettura;
27. collaudi amministrativi;
28. collaudi statici;
29. consolidamento, ristrutturazione e restauro immobili;
30. urbanistica;
31. impianti sportivi;
32. opere a verde pubblico;
33. impianti speciali di sicurezza;
34. servizi in materia di elettronica e/o informatica.

2. Restano estranei al presente regolamento tutti gli incarichi che, anche se attinenti alla realizzazione di opere pubbliche, sono disciplinati da disposizioni legislative o regolamentari speciali (a titolo esemplificativo le attività di consulenza LEGALE ecc.).

3. L'albo verrà costituito dai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), fbis), g), h) del D.Lgs 163/2006, in possesso della iscrizione ai rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda e siano iscritti secondo le modalità di cui appresso.

I raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice dovranno prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

E' vietata al professionista la contemporanea partecipazione, come singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, consorzio ordinario nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile o consorzio ordinario.

ARTICOLO 4 - ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento è costituito un elenco aperto di operatori economici (singoli, associati, società, consorzi), disponibili ad assumere incarichi come individuati nell'elenco allegato al presente Regolamento, articolato per categorie di attività.
2. Detto elenco è tenuto ed aggiornato a cura del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, competente alla sua tenuta.
3. Per l'iscrizione nell'elenco il Servizio competente alla sua tenuta attua le più opportune forme di pubblicità, ivi comprese la pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano, sull'albo dell'Ente, nonché sul sito internet dell'Ente, ed inviandone copia agli ordini ed ai collegi professionali della Regione, qualora esistenti.

ARTICOLO 5 - REGISTRO DEGLI INCARICHI

1. Presso lo stesso Servizio che detiene l'elenco è tenuto un registro degli incarichi conferiti, nel quale devono essere annotati i corrispondenti oneri finanziari nonché l'oggetto di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

ARTICOLO 6 - ISTANZE DI ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO

I soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare la seguente documentazione:

- a) richiesta di inserimento nell'elenco per l'affidamento di incarichi di cui all'art. 91, comma 2, del D. Lgs. n° 163/2006, con la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi professionali (allegato 1);
- b) documentazione tecnica (Curriculum Vitae), con l'indicazione delle competenze specifiche per le quali l'istante ritiene di proporsi. (allegato 2);
- c) **solo per i R.T.P. da costituire**: atto di impegno, se affidatari del servizio, a conferire, con un unico atto notarile, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore qualificato come capogruppo/mandatario. (allegato 3);
- d) **solo per le Associazioni e i consorzi ordinari già costituiti** copia del relativo atto costitutivo.

Per i consorzi stabili tutte le società consorziate dovranno presentare le dichiarazioni sui requisiti generali di capacità di cui al presente avviso.

- e) **solo per i professionisti già iscritti**, che vogliano aggiornare i propri dati (sede studio, curriculum, ecc.) o le proprie categorie di iscrizione, dovranno presentare unicamente lo schema di aggiornamento della domanda (allegato 4).

ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA PORRE A BASE DI GARA

1. Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni sopra elencate, da porre a base di gara ed assoggettare a ribasso (nei limiti delle leggi vigenti se esistenti) dovrà essere calcolato di norma con riferimento ai vigenti tariffari professionali di riferimento.
Qualora non esistano riferimenti tariffari disciplinati da leggi si farà riferimento, in subordine, alle disposizioni degli Ordini professionali. In difetto di qualsiasi riferimento normativo, o disciplinare il Responsabile Unico del Procedimento dovrà calcolare il compenso in riferimento ai valori di mercato della prestazione. In questo caso sarà necessario un giudizio di congruità espresso dal R.U.P. vistato dal Dirigente/funziario apicale competente per materia.
3. Gli importi di cui sopra, come stabilito dall'art. 262, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, saranno assoggettati ad un unico ribasso d'asta relativo alle prestazioni professionali e alle spese.
4. Il prezzo sarà pesato congiuntamente agli altri parametri stabiliti dall'allegato M) del D.P.R. n. 207/2010 sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

1. L'affidamento dei servizi verrà attribuito, con determina del dirigente competente/funziario apicale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, contenente la motivazione del conferimento al professionista e sulla base del procedimento di seguito specificato:

PER INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

In coerenza con i principi di efficienza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa nell'affidamento dei servizi espressi dall'art. 2, comma 1, del Codice degli Appalti ex D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ed in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 125, comma 11, ultimo periodo, dello stesso Codice e dell'art. 267, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010, gli incarichi di piccola entità (con corrispettivo di importo inferiore ai 40.000 euro al netto di IVA ma comprensivi di oneri previdenziali), potranno essere affidati direttamente su proposta del RUP (previa verifica dell'idoneità tecnica del soggetto da incaricare) con il preventivo visto del Dirigente/funziario apicale competente per materia (se diverso) a cui competerà anche l'adozione della determina di autorizzazione a contrattare.

L'affidamento potrà avvenire su base discrezionale e fiduciaria, con obbligo di motivazione, sulla base di uno o più sei seguenti presupposti e principi:

- a) principio di rotazione;
- b) disponibilità all'espletamento dell'incarico nei termini necessari all'Amm.ne Com.le;
- c) idoneità curriculare;
- d) specificità della prestazione;
- e) parità di trattamento;
- f) non discriminazione.

In alternativa e/o ad integrazione dei principi di cui sopra il Responsabile Unico del Procedimento potrà fare ricorso a specifiche indagini di mercato, precedute da idonee forme di pubblicità, caratterizzate da una eventuale successiva selezione, tra i candidati ritenuti idonei, mediante “sorteggio” da svolgersi in seduta pubblica.

PER INCARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO

L'affidamento degli incarichi di importo superiore a 40.000 euro si procederà, coerentemente al combinato disposto dell'art. 91, comma 2, e dell'art. 57, comma 6, del Codice degli Appalti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando di gara. L'invito dovrà essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei (fermo restando la necessità di comprovare in sede di selezione dei candidati o di gara i requisiti presunti dal RUP).

I soggetti da invitare saranno selezionati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante (Ufficio Tecnico) nel rispetto del procedimento stabilito dall'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora nel corso della procedura di selezione o di gara si constati che alcuni dei candidati invitati non possiede i requisiti di qualificazione richiesti nella lettera d'invito, ed il numero dei candidati ammessi (in possesso dei requisiti richiesti) sia inferiore a tre, si dichiarerà non valido l'esperimento di gara e si dovrà procedere ad una nuovo invito integrando il numero dei partecipanti (sempre che sussistano altri aspiranti idonei) individuandoli, possibilmente, dallo stesso elenco di operatori o dalla medesima indagine di mercato. In questa ipotesi i partecipanti della prima tornata di gara che hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dovranno essere obbligatoriamente re-invitati.

Il procedimento di gara per incarichi di importo superiore a 40.000 euro è caratterizzata da un duplice livello di selezione: a) la qualificazione b) la scelta.

Al fine di assicurare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara il RUP potrà svolgere la fase di “qualificazione” anche mediante un procedimento preliminare ed autonomamente disciplinato (c.d. prequalificazione) rispetto alla fase di “scelta”.

A) QUALIFICAZIONE

A norma dell'art. 57, comma 6, ultima parte, del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.) e dell'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante deve procedere alla scelta dell'operatore economico (ovvero del professionista da incaricare) previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziario e tecnico organizzativi.

REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI

L'avviso o la lettera d'invito dovranno indicare i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa tra quelli indicati dall'art. 263 del d.P.R. n. 207/2010.

I requisiti necessari dovranno essere selezionati (per entità e natura) in rapporto alle specificità del servizio oggetto di affidamento sulla base di una valutazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento.

Saranno presi in considerazione solo progettazioni o servizi svolti su opere simili. La similarità verrà dedotta in base alla classificazione omogenea contenuta nell'all. O del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di associazioni o società di professionisti dovrà rilevare la sola esperienza curriculare dei componenti fisici che compongono l'associazione o la società candidata e che verranno effettivamente impegnati nello svolgimento del servizio (sulla base di una specifica dichiarazione);

Ai soggetti da invitare dovrà essere richiesto di fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno personalmente i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Nel caso di precedenti servizi svolti in associazione (o in società) sarà pesata la sola quota parte della specifica prestazione svolta dai singoli professionisti candidati. In questo caso sia la prestazione svolta sia la quota di competenza dovrà essere espressamente indicata a pena della non computazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 i raggruppamenti temporanei di professionisti devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza.

B) SCELTA

La selezione del soggetto a cui conferire l'incarico per l'espletamento del Servizio dovrà avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da svolgersi sulla base delle linee guida e della procedura stabilite dall'allegato M) del d.P.R. n. 207/2010 che si intende qui interamente richiamato.

La selezione del candidato compete ad un apposita Commissione disciplinata dal successivo art. 8, mentre l'atto formale di affidamento è riservato al dirigente/funzionario apicale competente per settore, su iniziativa del RUP.

ARTICOLO 9 - COMMISSIONI ESAMINATRICI ED AGGIUDICATRICI

1. Ad eccezione delle ipotesi di affidamento diretto, espletate direttamente dal RUP in concerto con il

dirigente/funziario apicale competente per settore (per incarichi di importo inferiore ai 20.000 euro¹), gli affidamenti dei servizi di cui al presente regolamento dovranno essere espletati da specifiche Commissioni Giudicatrici a cui compete l'esame e la scelta dei candidati.

2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono così costituite:

A) nel caso in cui l'affidamento del servizio venga effettuato sulla base del prezzo più basso:

- Dirigente/funziario apicale *presidente*
- Responsabile Unico del Procedimento *componente*
- Altro funzionario/dipendente com.le
- (o di altra Amm.ne pubblica) *componente*

Nel caso in cui il Dirigente/funziario apicale ed il RUP coincidano soggettivamente il secondo componente della commissione sarà un dipendente del Comune (possibilmente tecnico).

B) nel caso in cui l'affidamento del servizio venga effettuato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione Giudicatrice deve essere composta secondo le prescrizioni contenute nell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. In Particolare la Commissione è presieduta di norma da un dirigente del Comune e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario comunale incaricato di funzioni Apicali, competente per materia.

I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari comunali. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ovvero, in subordine, con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza;

ARTICOLO 10 - CAUZIONE CONTRATTUALE

Secondo quanto stabilito dall'Autorità (vedi Determinazione n. 5 del 27 luglio 2010) non potrà essere richiesta alcuna cauzione per partecipare a una gara d'appalto per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, né provvisoria, né definitiva, non essendo applicabile per estensione la disciplina sulle garanzie prevista per i lavori.

ARTICOLO 11 - GARANZIE PER RESPONSABILITÀ PROGETTUALE

1. Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell'articolo 269 del d.P.R. n. 207/2010, nei contratti per l'espletamento di servizi di progettazione, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. resi necessarie in corso di esecuzione così come ulteriormente dettagliati dall'art. 269 del d.P.R. n. 207/2010.
3. La garanzia, deve essere prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa.
4. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.
5. Nei contratti stipulati dal Comune per l'espletamento di incarichi di progettazione deve essere richiamata la disciplina di cui all'art. 111 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e all'art. 269 del d.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 12 - CONVENZIONI E DETERMINAZIONI D'INCARICO

1. Per incarichi di importo pari o superiore ai 40.000 euro si procederà alla stipula della convenzione d'incarico che preveda almeno le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in rapporto alla specifica prestazione, a discrezione del dirigente/funzionario apicale del settore di competenza:
 - a) Specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione (con eventuale riferimento al documento preliminare alla progettazione di cui all'art. 15, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010);
 - b) Corrispettivo computato con lo sconto offerto sulla base d'asta (fissata quest'ultima mediante le vigenti tariffe professionali ed i regolamenti interni dell'Ente ovvero come stabilito nel precedente art. 4);
 - c) Termini di espletamento delle prestazioni previste;
 - e) Previsione delle Garanzie Assicurative di cui all'art. 11;
 - f) Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi nei rispetto dell'entità e dei limiti di cui all'art. 257 del d.P.R. n. 207/2010;

- g) Previsione di clausole risolutive espresse;
 - h) Clausola arbitrale (da inserire solo se ritenuta opportuna);
 - i) Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
 - l) Clausole riferite alla specificità della prestazione.
2. Per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro si potrà procedere all'affidamento del servizio con una determinazione del dirigente/responsabile del servizio su proposta del R.U.P., sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato. Tale provvedimento dovrà contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali sopra indicati per le convenzioni relative ad incarichi di importo superiore a 40.000 euro, salvo quelli ritenuti eccessivi in rapporto all'entità specifica della prestazione da espletare.

ARTICOLO 13 – VALIDITA' ELENCO

L'elenco predisposto sarà aggiornato, con ulteriori provvedimenti dirigenziali, con cadenza annuale e comprenderà le richieste presentate entro la scadenza del 31 dicembre di ogni anno. I professionisti interessati potranno presentare domanda in qualsiasi momento per essere inseriti nell'elenco alla scadenza immediatamente successiva.

Le domande di inserimento nell'elenco, dopo la prima formazione, potranno essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno. **I professionisti già iscritti non sono tenuti a presentare una nuova istanza salvo che non vogliano aggiornare i propri dati (sede studio, curriculum, ecc.) o le proprie categorie di iscrizione.**

L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato presso questo Ente.

ARTICOLO 14 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. Il Dirigente del Servizio competente alla tenuta dell'elenco dispone la cancellazione dell'elenco degli iscritti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano abbandonato l'incarico già conferito;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano in contenzioso in proprio con l'Amministrazione.

2. Il Dirigente può riammettere l'iscritto cancellato quando abbia riacquisito i requisiti per l'iscrizione ovvero dopo un numero di anni, non inferiore a due e in relazione alla gravità del titolo di cancellazione.

ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

